

## **STATUTO**

### **Art. 1 Denominazione e sede**

La Camera di Commercio Italiana, fondata nell'anno 1926, è un'associazione libera ed elettiva ai sensi degli Art. 21 e seguenti del Codice Civile tedesco (BGB), del presente Statuto e della legge n.518 del 1 luglio 1970 della Repubblica italiana. Essa è una Camera italo-germanica per il commercio con l'estero avente per finalità di favorire lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della collaborazione economica tra l'Italia e la Germania. La Camera esclude ogni scopo di lucro ed è iscritta a Monaco di Baviera nel registro delle associazioni sotto il titolo di

### **ITALIENISCHE HANDELSKAMMER MÜNCHEN-STUTTGART CAMERA DI COMMERCIO ITALO-TEDESCA**

Sede della Camera è Monaco di Baviera.

L'Assemblea Generale dei Soci ha facoltà di deliberare lo spostamento della sede in altra città tedesca. Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare, ravvisandone l'opportunità, la creazione, in Germania o in Italia, di rappresentanze o delegazioni della Camera.

### **Art. 2 Attribuzioni**

Compiti della Camera sono:

- a) dare assistenza agli operatori interessati all'interscambio italo-germanico, con particolare riguardo ai propri Soci;
- b) mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
- c) fornire informazioni su disposizioni, usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, sociale e fiscale;
- d) promuovere e assistere congressi, convegni, mostre, esposizioni ed ogni altra manifestazione atta a sviluppare le relazioni economiche fra i due Paesi;
- e) eseguire incarichi che autorità ed enti italiani e germanici possano affidarle riguardanti lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi;
- f) collaborare con l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia nelle questioni inerenti all'incremento dei rapporti economici fra l'Italia e la Germania;
- g) fornire informazioni sulla serietà e solvibilità di ditte, sulle leggi, le disposizioni, ecc., sull'andamento dei due mercati in generale e su determinati settori di essi, e sulle possibilità di collocamento di merci;
- h) agevolare il recupero di crediti nonchè la composizione amichevole e arbitrare di vertenze commerciali fra ditte italiane e germaniche;
- i) procurare agenti di commercio e rappresentanti a ditte importatrici ed esportatrici;
- j) segnalare nominativi di avvocati, commercialisti, interpreti, periti, traduttori e altri consulenti;
- k) dare assistenza a coloro che si recano in uno dei due Paesi per affari;
- l) dare informazioni sulla attività della Camera e notizie che possano interessare gli ambienti industriali, commerciali e finanziari dei due Paesi;
- m) svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

A seguito di richiesta di Soci o di Enti e Organizzazioni italiani o tedeschi, la Camera può eseguire, anche in altri Paesi, compiti specifici oltre a quelli elencati nei capitoli di cui sopra.

La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

### **Art. 3 Soci**

La Camera è composta da un numero illimitato di Soci che possono essere:

- effettivi
- aggiunti
- benemeriti
- onorari (Art. 19).

Possono essere Soci effettivi della Camera:

- persone fisiche, persone giuridiche, ditte, associazioni e enti ovunque siano residenti purchè interessati attivamente alle relazioni economiche fra l'Italia e la Germania Federale, oppure se residenti in Italia o nella Repubblica Federale .

Possono essere Soci aggiunti della Camera:

- persone fisiche interessate alla vita camerale,
- e che ne facciano specifico riferimento nella domanda di ammissione.

La domanda di iscrizione a Socio deve essere presentata alla sede della Camera.

Il Socio che, sia con elargizione straordinaria, sia con la sua assidua e attiva collaborazione, contribuisca in misura rilevante allo sviluppo e all'affermazione della Camera, potrà essere iscritto nella categoria dei Soci benemeriti.

I Soci onorari e i Soci aggiunti non dispongono di voto.

### **Art. 4 Esclusione**

Non possono essere Soci della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti o che abbiano perduto i diritti civili, o coloro che abbiano prestato giuramento di nullatenenza ai sensi delle leggi germaniche.

Il Socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato.

Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio direttivo, il Socio moroso e il Socio che abbia trasgredito in misura grave lo Statuto e le finalità della Camera o oppure abbia leso in pubblico il buon nome della Camera. Contro tale esclusione, che deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale ordinaria, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro due mesi dalla notifica di esclusione.

Il Socio sottoposto a procedimento fallimentare o altro procedimento di insolvenza, può essere sospeso dalle attività camerale, con decisione del Consiglio direttivo, sino all'ottenimento del concordato.

### **Art. 5 Associazione**

L'associazione alla Camera è impegnativa per due anni e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata non più tardi del 1° novembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione

o dei susseguenti. Scaduto tale termine il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l'anno seguente.

#### **Art. 6 Quote sociali**

L'ammontare della quota viene fissato di anno in anno dall'Assemblea Generale a seconda delle necessità di bilancio della Camera e deve essere versato in anticipo al 1° gennaio di ogni anno.

La quota sociale è ridotta alla metà per il primo anno se l'iscrizione a Socio avviene nel secondo semestre dell'anno sociale; in tal caso la quota ridotta deve essere pagata all'atto dell'iscrizione e scadrà col 31 dicembre dello stesso anno.

Trascorsi due mesi dalla scadenza della quota senza che il pagamento venga effettuato, il Socio è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintanto che non si sarà messo in regola. I Soci morosi non possono partecipare alle Assemblee camerali e non hanno diritto di voto.

Il Socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio direttivo, radiato dall'elenco dei Soci se, malgrado il richiamo, non provveda al versamento delle quote scadute. Resta, comunque, obbligato al pagamento degli importi arretrati.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### **Art. 7 Organi della Camera**

Sono organi della Camera:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci
- 2) il Presidente e i due Vice Presidenti
- 3) il Consiglio direttivo
- 4) il Tesoriere
- 5) il Collegio dei revisori
- 6) il Segretario generale

Ad eccezione di quella del Segretario generale le cariche sono onorifiche, triennali, con decorrenza dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del terzo anno, e riconfermabili.

#### **Art. 8 Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci si riunisce una volta all'anno. Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

In via straordinaria il Presidente ha la facoltà di convocarla quando lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocarla entro 30 giorni dalla richiesta scritta della maggioranza semplice del Consiglio direttivo o a richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci effettivi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato ai soci almeno un mese prima dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) prende conoscenza delle relazioni annuali del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori sull'anno di gestione trascorso, discute e delibera in merito ad esse ed al bilancio consuntivo e dà sgravio al Consiglio per l'amministrazione dell'esercizio precedente;
- b) discute e delibera il bilancio preventivo;
- c) discute e delibera sulle proposte del Consiglio direttivo e dei Soci;

- d) discute e delibera su eventuali aggiunte o modifiche dello statuto;
- e) elegge il Comitato elettorale;
- f) elegge il Tesoriere;
- g) decide a norma di Statuto (Art.11) il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- h) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- i) elegge il Collegio dei revisori;
- j) decide sullo scioglimento della Camera;

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera quando non sia presente il rappresentante a Monaco di Baviera della Repubblica Italiana.

#### **Art. 9 Validità dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea è valida:

- a) se l'avviso di convocazione, tanto per l'Assemblea ordinaria, quanto per quella straordinaria, sia stato spedito ai Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno, nonchè l'elenco dei Soci residenti nel luogo in cui viene convocata l'Assemblea Generale;
- b) se all'ora fissata è presente almeno la quinta parte dei Soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione e le deliberazioni che prende sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 10 Delibere dell'Assemblea Generale**

Le delibere dell'Assemblea Generale vengono prese, dove non diversamente prescritto, a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti e rappresentati. In caso di parità la delibera è respinta.

L'elezione del Consiglio direttivo e del Tesoriere è affidata all'Assemblea Generale ed avviene con scrutinio segreto.

Per quanto riguarda le modifiche di Statuto e lo scioglimento della Camera, la validità delle deliberazioni è subordinata alle disposizioni speciali contenute negli Art. 22 e 23.

Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea. La delega scritta è da inviare a un altro Socio ed è da presentare a chi presiede l'Assemblea al più tardi all'inizio dell'Assemblea Generale.

Moduli di delega che pervengono alla Camera senza indicazione del delegato non vengono presi in considerazione.

Un Socio non può rappresentare più di cinque altri Soci, può però sottodelegare altri Soci presenti. Possono essere sottodelegati fra i presenti le persone fisiche che sono Socie oppure quelle persone che con propria dichiarazione scritta confermano di essere rappresentanti legali di Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere consegnate in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

#### **Art. 11 Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri eletti non inferiore a sedici.

Oltre ai membri eletti, il Tesoriere fa parte del Consiglio direttivo con diritto di voto.

Il Consiglio direttivo:

- ha tutti i poteri non specificatamente riservati all'Assemblea;
- elegge fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il secondo Vicepresidente;
- decide sugli indirizzi dell'attività camerale;
- nomina il Segretario generale con le modalità previste dall'Art.18;
- redige il bilancio preventivo e presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea Generale;
- si riunisce almeno tre volte all'anno;

Rendendosi vacante un posto fra i membri eletti del Consiglio direttivo, quest'ultimo provvede all'integrazione. Nuovi membri nominati dal Consiglio direttivo sono da confermare dalla successiva Assemblea Generale ordinaria o straordinaria dei Soci. Fino alla conferma dell'Assemblea Generale, i nuovi membri nominati non hanno diritto di voto nelle delibere del Consiglio direttivo. Dopo la conferma dell'Assemblea Generale le nomine hanno durata fino alla scadenza del periodo di legislazione in corso.

#### **Art. 12 Delibere del Consiglio direttivo**

Le delibere del Consiglio sono valide sempre che:

1. l'avviso di convocazione sia stato dato ai consiglieri per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato, almeno sette giorni prima, per le convocazioni ordinarie, e quattro giorni prima per quelle straordinarie, e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
2. siano presenti almeno cinque membri eletti del Consiglio direttivo;
3. queste siano prese a maggioranza. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo presenti, le delibere avvengono a scrutinio segreto. In caso di parità di voto la delibera è respinta.

Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, quando non sia presente il numero necessario dei membri eletti del Consiglio direttivo, il Presidente può provvedere alla seconda convocazione e le deliberazioni che verranno quindi prese saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il membro eletto del Consiglio direttivo che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio direttivo, potrà essere da questo dichiarato decaduto e sostituito.

Il diritto di voto dei membri del Consiglio direttivo non è delegabile nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Le delibere del Consiglio direttivo dovranno essere riportate in un verbale sottoscritto dal redattore del verbale stesso e da un membro eletto del Consiglio direttivo.

#### **Art. 13 Comunicazioni al Ministero del Commercio con l'Estero**

Il Consiglio direttivo provvede ad inviare entro 30 giorni dall'adozione al Ministero del Commercio con l'Estero, tramite la rappresentanza diplomatica competente:

- a) una copia delle delibere adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci;
- b) una copia del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- c) un elenco dei Soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

#### **Art. 14 Presidente**

Rappresentanti legali della Camera ai sensi dell'Art. 26 del Codice Civile tedesco (BGB) sono il Presidente e i due Vice Presidenti, ognuno disgiuntamente.

Il Presidente presiede l'Assemblea Generale dei Soci, fermo quanto disposto dall'Art. 8, e il Consiglio direttivo, la cui convocazione è fatta in suo nome. Dirige le discussioni.

Egli accoglie le decisioni e le direttive del Consiglio direttivo e le trasmette al Segretario Generale della Camera. E' responsabile per il controllo e l'adempimento delle predette direttive del Consiglio direttivo.

A richiesta motivata e scritta di quattro membri eletti del Consiglio, è tenuto a convocare una seduta straordinaria del Consiglio direttivo entro il termine di quattordici giorni.

#### **Art. 15 Vice Presidenti**

I due Vice Presidenti vengono nominati con la qualifica di Vice Presidente e di secondo Vice Presidente.

Il Vice Presidente esegue nel rapporto interno tutti i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, il secondo Vice Presidente ne assume nel rapporto interno le funzioni. Attribuzioni che non rientrano nell'ambito dell'ordinaria amministrazione sono da concordare nel rapporto interno preventivamente con il Presidente.

#### **Art. 16 Collegio dei revisori**

L'esame dei libri sociali viene eseguito da uno o più revisori che sono eletti dall'Assemblea Generale. Non possono far parte del Consiglio direttivo. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

#### **Art. 17 Tesoriere**

Il Tesoriere custodisce i fondi della Camera.

I fondi della Camera, eccetto la quantità da tenersi per le ordinarie occorrenze di cassa e che sarà fissata dal Consiglio direttivo, verranno versati in conti correnti presso banche designate dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può autorizzare il Segretario generale a disporre autonomamente di importi di cassa.

#### **Art. 18 Segretario generale**

La scelta del Segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del Commercio con l'Estero, su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri.

Al Segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei revisori.

Il Segretario generale è il capo del personale retribuito e riceve le direttive direttamente dal Presidente.

Agli effetti della sua responsabilità firma col Presidente gli atti amministrativi della Camera.

Il Segretario generale non può essere Socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. La retribuzione è fissata dal Consiglio direttivo.

**Art. 19**  
**Presidente onorario, Socio onorario**

Il rappresentante a Monaco di Baviera della Repubblica Italiana è Presidente onorario della Camera per la durata della sua carica. Il Consigliere Commerciale presso l'Ambasciata d'Italia è Vice Presidente onorario della Camera per la durata della sua carica in Germania. Ogni personalità interessata al commercio italo-tedesco può essere nominata Socio onorario dal Consiglio direttivo, previa sua accettazione. L'elezione avviene con maggioranza di voti di tre quarti dei membri del Consiglio direttivo presenti nel corso di una seduta indetta con espressa comunicazione nel testo dell'invito.

**Art. 20**  
**Regolamento interno**

Un regolamento interno fissa le competenze e regola il funzionamento dei singoli organi Camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

**Art. 21**  
**Elezione del Consiglio direttivo**

I membri del Consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto di voto, in osservanza dell'Art. 8 g) dello Statuto. I membri del Consiglio direttivo debbono essere Soci o rappresentanti legali o delegati di Soci.

**Art. 22**  
**Variazioni di Statuto**

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale. Le delibere dell'Assemblea in materia di modifiche o aggiunte dovranno essere prese a maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

**Art. 23**  
**Durata della Camera**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale può decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa a maggioranza di almeno tre quarti dei Soci presenti o rappresentati.

**Art. 24**  
**Scioglimento della Camera**

In caso di scioglimento della Camera i fondi, il mobilio, l'attrezzatura, gli archivi ed eventuali altre attività saranno consegnati al capo della rappresentanza diplomatica italiana in Germania o ad un suo delegato.

Se entro tre anni dallo scioglimento non sarà ricostituita una Camera di Commercio Italiana, che sia stata riconosciuta dal Governo italiano, tutte le attività della cessata Camera, dopo l'avvenuta liquidazione, su decisione insindacabile del suddetto capo della rappresentanza diplomatica, saranno devolute a opere assistenziali.

L'Assemblea Generale, nel decidere lo scioglimento della Camera, elegge con maggioranza semplice i liquidatori. Se l'Assemblea Generale non elegge liquidatori, le pratiche della liquidazione vengono eseguite dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

I Soci non hanno diritto di rivendicare alcuna parte dell'attivo sociale.

Il presente Statuto è valido con la registrazione nel registro delle associazioni (Vereinsregister) e sostituisce tutti gli Statuti precedenti.

**Art. 25**  
**Regolamento transitorio**

Alla prossima Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci dopo la registrazione del presente Statuto nel registro delle associazioni (Vereinsregister), sarà da tenersi l'elezione degli organi camerali (Art. 7, comma 2, 3, 4 e 5).

La carica degli attuali organi spira con le nuove elezioni.

Dal momento della registrazione dello Statuto nel registro delle associazioni (Vereinsregister) fino alla prossima Assemblea Generale, i membri del Consiglio consultivo assumono le funzioni di membri eletti del Consiglio direttivo ai sensi del presente Statuto.